

ATTO N. 2004/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Daniele Carissimi
Relatore di minoranza Consigliere Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SULLA

Proposta di legge:

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)”***

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 9 settembre 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 10 settembre 2024




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 9 settembre 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'**atto n. 2004** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Fora, Bianconi, De Luca, Pace e Paparelli, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)").

Nella seduta tenutasi in data 17 giugno 2024, la I Commissione ha esaminato gli articoli, ha approvato l'emendamento e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.


Nella seduta tenutasi in data 9 settembre 2024, la I Commissione:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente vicario del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. 20240005172 dell'11 luglio 2024) in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 17 giugno 2024, nella quale viene allegata la Relazione tecnica aggiornata, che argomenta l'invarianza finanziaria della proposta di legge, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi;
- ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'ATTO 2004 come emendato corredato dalla nota sopra menzionata ed ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale delle relazioni incaricando di



relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Consigliere Daniele Carissimi e per la minoranza il Consigliere Donatella Porzi.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Fora, Bianconi, De Luca, Pace e Paparelli, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)" depositata all'Assemblea legislativa in data 23 gennaio 2024 e assegnata in data 25 gennaio 2024, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 2004);

VISTO il parere del Consiglio delle autonomie locali nota prot. 20240001228 del 9 febbraio 2024;

VISTO l'emendamento presentato in I Commissione Consiliare permanente e approvato dalla I Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 17 giugno 2024;


VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 17 giugno 2024 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240005172 dell'11 luglio 2024 a firma del Dirigente vicario del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della I Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva della quale si legge:

"tutto ciò considerato, si allega la relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), che argomenta l'invarianza finanziaria della proposta di legge, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i.."

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, il quale recita: *"A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge."*;

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 2004) come emendata dalla Commissione, composta da n. 16 articoli, approvati dalla I Commissione



Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica aggiornata a corredo dell'ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITE le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Consigliere Daniele Carissimi e per la minoranza dal Consigliere Donatella Porzi;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione));

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2020, n. 1 (Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie locali);


VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 3 e l'articolo 37, comma 3;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale, sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)", composta di n. 16 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI CARISSIMI, FORA, BIANCONI, DE LUCA, PACE E PAPARELLI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali); è inserito il seguente:	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è inserito il seguente:
<i>"1 bis. Il CAL, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 bis dello Statuto regionale, esprime, inoltre, all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stessa:</i>	idem
<i>a) sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti medesimi;</i>	<i>a) sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi;</i>
<i>b) sui progetti di legge per il recepimento delle direttive e degli atti normativi dell'Unione europea quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti</i>	idem




<i>locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi.”.</i>	
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, le parole: <i>“di cui al comma 1”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“di cui ai commi 1 e 1 bis”.</i>	idem
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, le parole: <i>“alla formazione degli atti comunitari”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“alla programmazione europea dei fondi strutturali e di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)”.</i>	idem
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, dopo le parole: <i>“dello Statuto regionale”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 febbraio 2014, n. 40 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”.</i>	4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, dopo le parole: <i>“dello Statuto regionale”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”.</i>
5. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:	idem
<i>“h) presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il programma delle attività riferito al triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario presunto. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, tenuto conto del programma presentato</i>	idem




<i>dal CAL e sentito il Presidente del CAL, determina le relative risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa a disposizione del CAL per la realizzazione del programma;”.</i>	
6. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:	6. idem
<i>“h bis) trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa che la inoltra ai Consiglieri regionali.”.</i>	idem
Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 20/2008)	Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 20/2008)
1. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: <i>“dello Statuto regionale”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, nonché dandone comunicazione al CAL”.</i>	1. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008 dopo le parole: <i>“dello Statuto regionale”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“, nonché dandone comunicazione al CAL”.</i>
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: <i>“dei componenti”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“; le deliberazioni aventi ad oggetto detti atti sono trasmesse al CAL”.</i>	2. Al comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008 dopo le parole: <i>“dei componenti”</i> sono aggiunte le seguenti: <i>“; le deliberazioni aventi ad oggetto detti atti sono trasmesse al CAL”.</i>
Art. 3 (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 20/2008)	Art. 3 (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 20/2008)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, le parole: <i>“e membri elettivi”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“nonché dai membri eletti e designati di cui al comma 3”.</i>	1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008 le parole: <i>“e membri elettivi”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“nonché dai membri eletti e designati di cui al comma 3”.</i>




2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:	2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:
<i>"3. Sono, inoltre, membri del CAL:".</i>	<i>idem</i>
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:	3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:
<i>"b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui:</i>	<i>idem</i>
<i>1) tre Sindaci, due della Provincia di Perugia e uno della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;</i>	<i>idem</i>
<i>2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7 ter;".</i>	<i>idem</i>
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:	4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:
<i>"c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, di cui:</i>	<i>idem</i>
<i>1) cinque Sindaci, tre della Provincia di Perugia e due della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;</i>	<i>idem</i>
<i>2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7 ter;".</i>	<i>idem</i>
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)	Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)
1. L'articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:	1. <i>idem</i>
<i>"Articolo 7 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni</i>	<i>idem</i>




<i>con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)</i>	
<i>1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Comuni che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. L'atto di convocazione individua inoltre le modalità per la presentazione delle candidature, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, nonché per lo svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.</i>	<i>idem</i>
<i>2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di una lista unica di candidati. Ciascun delegato esercita il diritto di voto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.</i>	<i>idem</i>
<i>3. Per la sostituzione dei componenti del CAL nei casi previsti dall'articolo 10 si utilizza la graduatoria dei non eletti ordinata per numero di voti e, in caso di parità, per minore età.</i>	<i>idem</i>
<i>4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.”.</i>	<i>idem</i>




Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 7 bis della l.r. 20/2008)	Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 7 bis della l.r. 20/2008)
1. L'articolo 7 bis della l.r. 20/2008 è 1. sostituito dal seguente:	idem
<i>“Articolo 7 bis (Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)</i>	<i>idem</i>
<i>1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1) sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) tra i Sindaci che appartengono alle rispettive categorie demografiche e nel numero indicato per ciascuna Provincia.</i>	<i>1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) tra i Sindaci che appartengono alle rispettive categorie demografiche e nel numero indicato per ciascuna Provincia.</i>
<i>2. Le designazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente dell'Assemblea legislativa, fatte salve le successive integrazioni, comunica comunque i nominativi pervenuti, o l'eventuale mancanza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7 ter della l.r.	Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7 ter della l.r.




20/2008)	20/2008)
1. L'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 è sostituito dai seguenti:	idem
<i>“Articolo 7 ter (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)</i>	<i>idem</i>
<i>1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 2) fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.</i>	<i>1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.</i>
<i>2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 2) fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.</i>	<i>2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.</i>
<i>Articolo 7 quater (Disposizioni comuni)</i>	<i>idem</i>
<i>1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7 ter sono posti in capo all'Assemblea legislativa.</i>	<i>idem</i>
<i>2. Le assemblee degli elettori di cui agli articoli 7 e 7 ter sono riconvocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa se non viene raggiunto il numero dei componenti da eleggere. Se il numero non è raggiunto anche nella seconda</i>	<i>idem</i>




<i>elezione, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica i risultati delle elezioni ai sensi del comma 3 ed il CAL opera con i membri di diritto e, ove presenti, con i membri eletti e designati.</i>	
<i>3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7 bis e i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9."</i>	<i>idem</i>
Art. 7 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 20/2008)	Art. 7 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 20/2008)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:	1. <i>idem</i>
<i>"1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 3 e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, fatte salve le successive integrazioni nel caso di mancanza di designazioni ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria."</i>	<i>"1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 3, e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, fatte salve le successive integrazioni nel caso di mancanza di designazioni ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria."</i>
Art. 8 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 20/2008)	Art. 8 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 20/2008)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, dopo le parole: " <i>di svolgimento delle sedute</i> " sono inserite le seguenti: " <i>anche per via telematica, le cause di assenza ingiustificata, le modalità di sostituzione nei casi di</i>	1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 dopo le parole: " <i>di svolgimento delle sedute</i> " sono inserite le seguenti: " <i>anche per via telematica, le cause di assenza ingiustificata, le modalità di sostituzione nei casi di</i>




<i>decadenza da componente del CAL,</i> ” e dopo le parole: “ <i>di organizzazione dei lavori</i> ” sono inserite le seguenti: “ <i>e di funzionamento interno, le modalità per la corresponsione del gettone di presenza,</i> ”.	<i>decadenza da componente del CAL”</i> e dopo le parole: “ <i>di organizzazione dei lavori</i> ” sono inserite le seguenti: “ <i>e di funzionamento interno, le modalità per la corresponsione del gettone di presenza</i> ”.
Art. 9 (Integrazione alla l.r. 20/2008)	Art. 9 (Integrazione alla l.r. 20/2008)
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 20/2008, è inserito il seguente:	1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
“ <i>Articolo 9 bis (Partecipazione alle sedute)</i> ”	<i>idem</i>
<i>1. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentati delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell’Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 20/2008)	Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 20/2008)
1. L’articolo 10 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:	<i>idem</i>
“ <i>Articolo 10 (Rinnovo, decadenza e sostituzioni)</i> ”	<i>idem</i>
<i>1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all’articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l’atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso</i>	<i>idem</i>




<i>ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballottaggio se previsto. Nel calcolo del suddetto termine di novanta giorni non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.</i>	<i>idem</i>
<i>2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.</i>	<i>idem</i>
<i>3. I membri elettivi e designati del CAL di cui all'articolo 6, comma 3, decadono inoltre in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o se nell'arco di un anno solare sono stati assenti ingiustificati a cinque sedute. Anche in tale caso la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Le cause di assenza ingiustificata e le modalità di sostituzione del componente dichiarato decaduto sono stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9.</i>	<i>idem</i>
<i>4. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL, si procede, nella prima seduta utile, alla nuova elezione, che si svolge ai sensi dell'articolo 9, comma 1. La cessazione dalla carica di uno dei due vice Presidenti comporta la rielezione di entrambi.</i>	<i>idem</i>
<i>5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione</i>	




<i>del componente dichiarato decaduto ai sensi del comma 2, il nuovo titolare della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia.</i>	<i>idem</i>
<i>6. I componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano dalla carica ai sensi del comma 2, sono sostituiti con i Consiglieri indicati nella graduatoria dei non eletti predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come richiamato anche dall'articolo 7 ter, secondo l'ordine indicato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di nominativi nella graduatoria dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.</i>	<i>idem</i>
<i>7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2008)	Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2008)
1. L'articolo 11 della l.r. 20/2008 è 1. sostituito dal seguente:	<i>idem</i>
“Articolo 11 (Deleghe)	<i>idem</i>
1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare:	<i>idem</i>
a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove	<i>idem</i>



<i>presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;</i>	
<i>b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.</i>	<i>idem</i>
<i>2. Per i membri elettivi e designati di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.</i>	<i>idem</i>
<i>3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 12 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 20/2008)	Art. 12 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 20/2008)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/2008, le parole: “e <i>materiali</i> ”, sono sostituite dalle seguenti: “, <i>materiali e finanziarie</i> ”.	1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/2008 le parole: “e <i>materiali</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “, <i>materiali e finanziarie</i> ”.
Art. 13 (Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 20/2008)	Art. 13 (Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 20/2008)
1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente: “ <i>Gettone di presenza e rimborso spese</i> ”.	1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente: “(<i>Gettone di presenza e rimborso spese</i>)”.
2. Dopo il comma 1 della l.r. 20/2008, è inserito il seguente:	2. Dopo il comma 1 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
<i>“1 bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di presidenza,</i>	<i>“1 bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di Presidenza,</i>



<i>se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, previa richiesta e in base alle modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2.”.</i>	<i>se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, previa richiesta e in base alle modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2.”.</i>
Art. 14 (Modificazione all'articolo 14 della l.r. 20/2008)	Art. 14 (Modificazione all'articolo 14 della l.r. 20/2008)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 le parole: “ <i>I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>I gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 1 bis,</i> ”.	1. idem
Art. 15 (Clausola di invarianza finanziaria)	Art. 15 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.	1. idem
Art. 16 (Norma transitoria)	Art. 16 (Norma finale)
1. Fino al rinnovo del CAL successivo all'entrata in vigore della presente legge i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i Consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica,	1. Al rinnovo dei componenti del CAL, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2020, n. 1 (Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie locali), si applicano, in conseguenza delle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il 50% dell'insieme dei Comuni della Regione, le disposizioni della l.r. 20/2008 come modificate dalla presente legge.



<p>fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 20/2008 come modificato dalla presente legge, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.</p>	
---	--

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".